

Lettera di invito

Approvata con determinazione direttoriale DPD 231 DEL 30/07/2024

CUP C91C24000270009 CIG B22E74E732

PSR Abruzzo 2014/2022 - Misura 20. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per la compilazione delle check list predisposte da AGEA e la corretta applicazione del del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs 50/2016 anche attraverso l'utilizzo di un applicativo.

1. Premesse

Con decisione di contrarre DPD/210 del 20/06/2024 lo scrivente Dipartimento ha dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per la compilazione delle check list predisposte da AGEA e la corretta applicazione del D. Lgs. 36/2023 e del D.Lgs 50/2016, anche attraverso l'utilizzo di un applicativo.

Con avviso pubblicato in data 20/06/2024, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e attraverso la piattaforma della giunta regionale TRASPARE, la stazione appaltante ha avviato un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per la compilazione delle check list predisposte da AGEA e la corretta applicazione del D. Lgs. 36/2023 e del D.Lgs 50/2016, anche attraverso l'utilizzo di un applicativo.

Nel verbale istruttorio a firma del RUP, acquisito agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 313299 del 30/07/2024, in applicazione degli artt. 3 e 5 dell'avviso di indagine di mercato approvato con determinazione direttoriale DPD/210 del 20/06/2024, sono riportati gli esiti delle verifiche effettuate ai fini dell'ammissione/esclusione degli operatori economici alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del predetto Codice.

La presente procedura negoziata è interamente svolta mediante la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://giuntaregioneabruzzo.traspares.com>.

La durata della procedura è prevista in massimo quattro mesi dalla pubblicazione del presente invito. Tanto premesso la stazione appaltante

INVITA

codesto Operatore Economico a formulare la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio di seguito descritto.

Luogo di esecuzione Regione Abruzzo [ITF]

CUP C91C24000270009 CIG B22E74E732

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa ELENA SICO indirizzo mail elena.sico@regione.abruzzo.it

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito (Allegato A):

- 1) Capitolato descrittivo e prestazionale (Allegato B);
- 2) Scheda offerta economica (Allegato C);
- 3) Schema di Contratto (Allegato D);
- 4) Modello Domanda di partecipazione (Allegato E);
- 5) Autocertificazione esperienza (Allegato F);
- 6) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali (Allegato 1);
- 7) Dichiarazione Pantouflage (Allegato 2);
- 8) Dichiarazione di Avvalimento (se ricorre) (Allegato 3);
- 9) DGUE (Allegato 4);
- 10) Patto Di Integrità (Allegato 5);
- 11) Codice di comportamento approvato con D.G.R. 72/2014 ed aggiornato con D.G.R. 983/2018 (Allegato 6);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di gara", al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-di-assistenza-specialistica-la-compilazione-delle-check-list-predisposte-da-agea-e> e sulla Piattaforma TRASPARE al seguente link <https://giuntaregioneabruzzo.traspares.com>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://giuntaregioneabruzzo.traspares.com>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma portale di eProcurement della Giunta regionale d'Abruzzo, certificata da AGID, denominata "Traspares", interoperabile con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, raggiungibile collegandosi al seguente link: <https://giuntaregioneabruzzo.traspares.com>. Si invitano i concorrenti

a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma-

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per la compilazione delle check list predisposte da AGEA e la corretta applicazione del del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs 50/2016 anche attraverso l'utilizzo di un applicativo.
2. La gestione degli interventi relativi a tutte le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 è supportata dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Detto sistema consente l'inserimento di domande di sostegno/pagamento, la verifica istruttoria delle stesse ed il controllo per mezzo di apposite check list che ripercorrono le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinate dalla normativa in materia di appalti pubblici. Le check list, versione 2.9 e 3.1, sono reperibili al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/documenti-utili-psr-2014-2020> sotto la voce "Procedure adottate dall'OP AGEA per i controlli in materia di appalti pubblici". Le predette checklist, predisposte da AGEA in esecuzione del D.lgs. n. 50/2016 (fino alla vers. 2.9) e del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (dalla versione 3.1) per la valutazione degli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture espletati nell'ambito del PSR Abruzzo 2014-2022, sono compilate sia dai beneficiari delle operazioni finanziate a valere sul PSR, sotto forma di autovalutazione della procedura adottata, sia dagli istruttori in fase di controllo della domanda di sostegno (Servizio competente per la concessione del sostegno o GAL) o delle domande di pagamento (Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente), al fine di verificare la conformità delle procedure alla pertinente normativa. Tra i soggetti coinvolti nella compilazione delle predette check list in qualità di beneficiari rientrano pertanto la Regione Abruzzo (per le misure a titolarità), i Comuni, i Gruppi di azione locale (GAL), nonché alcuni beneficiari privati di taluni interventi di sviluppo rurale.
3. Considerate la complessità degli interventi posti/da porre in essere e le novità introdotte dal D.lgs. 36/2023, il Dipartimento Agricoltura intende avvalersi di competenze altamente specializzate per la fornitura dei seguenti servizi per la chiusura della programmazione dello sviluppo rurale 2014/2022 e l'avvio dell'attuazione degli interventi previsti dalla PAC 2023/2027:
 - a) supporto agli istruttori nel controllo e nella compilazione delle checklist AGEA nelle fasi di pre (domanda di sostegno) e post (domande di pagamento) concessione del sostegno;
 - b) predisposizione di procedure di compilazione semi-automatizzata delle Check List predisposte da AGEA;

- c) predisposizione di un sistema guidato di autovalutazione e controllo delle informazioni connesse all'implementazione delle check list Agea, sia dal lato beneficiario sia dal lato istruttore/controllore.
4. Tale supporto sarà reso anche attraverso l'utilizzo di un applicativo al fine di agevolare la compilazione delle check list con conseguente riduzione dei tempi procedurali.
- L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è suddivisibile in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Servizio di assistenza specialistica per la compilazione delle check list predisposte da AGEA e la corretta applicazione del del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs 50/2016 anche attraverso l'utilizzo di un applicativo		€ 202.234,50
Importo totale a base di gara		€ 202.234,50

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

L'affidamento è finanziato con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2022 della Regione Abruzzo.

3.1 Durata

La durata decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina il 30/09/2025.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lett. I) dell'allegato I.1 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici interessati alla prestazione del servizio in oggetto devono essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- A. *requisiti di ordine generale*: sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 dello stesso codice;
- B. *requisiti di ordine professionale*: iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. da cui risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'affidamento;
- C. *requisiti di capacità economico finanziaria*: fatturato specifico conseguito per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, pari o superiore all'importo posto a base di gara, per ogni anno negli ultimi tre anni finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione del presente Avviso;

D. *requisiti di capacità tecniche e professionali*: gli offerenti devono garantire l'operatività di un gruppo di lavoro incaricato di realizzare il servizio, comprendente professionalità in possesso di specifiche competenze ed esperienze coerentemente con le caratteristiche del servizio richiesto, come di seguito riportato:

Profili	Quantità	Competenze Richieste
Senior con funzione di coordinatore	1	Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento e esperienza lavorativa di almeno 10 anni in materia di appalti pubblici ; costituisce titolo preferenziale il possesso di esperienza in appalti pubblici finanziati con risorse provenienti dal FEASR e nella compilazione di checklist di controllo sugli appalti.
Consulente Senior	3	Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento e esperienza lavorativa di almeno 7 anni in materia di appalti pubblici ; costituisce titolo preferenziale il possesso di esperienza in appalti pubblici finanziati con risorse provenienti dal FEASR e nella compilazione di checklist di controllo sugli appalti.
Consulente Junior	2	Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento e esperienza lavorativa di almeno 3 anni in materia di appalti pubblici ; costituisce titolo preferenziale il possesso di esperienza in appalti finanziati con risorse provenienti dal FEASR e nella compilazione di checklist di controllo sugli appalti.

Tabella n. 2 – Competenze richieste

Si precisa che dalla documentazione prodotta dagli operatori che hanno partecipato alla procedura approvata con Determinazione DPD 210 del 21.07.2024, con particolare riferimento ai CV dei componenti il gruppo di lavoro, non si evincono in modo chiaro ed univoco l'esperienza lavorativa maturata in materia di appalti pubblici, la durata della stessa e il ruolo ricoperto nelle singole procedure. Si chiede, pertanto, di indicare nell'Allegato F alla presente le procedure di affidamento/selezione del contraente che hanno consentito di maturare l'esperienza richiesta.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del **D.L.** 189/2016.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

6. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

7. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria ex art. 106 del medesimo Codice non è richiesta.

8. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Per il versamento del contributo all'ANAC si rinvia alle disposizioni contenute nella Delibera ANAC del 19 dicembre 2023 n. 610, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, fatte salve le ulteriori modalità stabilite da ANAC con propri comunicati.

9. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TRASPARE. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 1/09/2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo

9.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La domanda di partecipazione (Allegato E) è corredata da:

- 1 – **Documentazione amministrativa** (Allegato 1- Allegato 2- Allegato 3 (se ricorre) - Allegato 4- Allegato 5 - Allegato 6 –Allegato F; Bilancio Approvato degli ultimi tre esercizi finanziari);
- 2 – **Offerta tecnica** (Relazione di max 10 pagine contenente la descrizione del servizio offerto);
- 3 – **Offerta economica** (Allegato C).

Tutti gli allegati saranno sottoscritti per accettazione.

L'operatore economico, previo ritiro dell'offerta già presentata, ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

10. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o

dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

10.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (Allegato 4) nel quale:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- d) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

In particolare:

2. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

10.2 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

11. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Tabella n. 3 – punteggio offerta tecnica e offerta economica

Offerta tecnica (70 punti)

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 10 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti contenente la descrizione del servizio offerto (max 10 pagine);
- b) piano di formazione del personale beneficiario delle misure del PSR 2014/2022 e degli interventi necessari per l'avvio dell'attuazione del CSR 2023/2027;
- c) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati in tabella 4, i seguenti elementi:

Professionalità e adeguatezza del servizio offerto:

1. Piano di formazione del personale beneficiario delle misure del PSR 2014/2022 e degli interventi necessari per l'avvio dell'attuazione del CSR 2023/2027;
2. Livello di rispondenza dell'applicativo al format delle check list AGEA (desumibile da relazione descrittiva);
3. Presentazione dell'applicativo e consegna al momento di presentazione dell'offerta;
4. Applicativo compatibile con i principali sistemi operativi in uso sia fissi che mobili;
5. Descrizione e strutturazione del servizio di help desk;

L'operatore economico indica il nome e il profilo che i singoli componenti ricoprono all'interno del gruppo di lavoro.

Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di

quanto specificamente richiesto.

Professionalità e adeguatezza del servizio offerto

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO						
	Criterio	Punti	n.	Sub-criteri di valutazione	Max punti D	Max punti T
1	Professionalità e adeguatezza del servizio offerto	70	1.1	Piano di formazione del personale beneficiario delle misure del PSR 2014/2022 e degli interventi necessari per l'avvio dell'attuazione del CSR 2023/2027	10	
			1.2	Livello di rispondenza dell'applicativo al format delle check list AGEA (desumibile da relazione descrittiva)	15	
			1.3	Applicativo compatibile con i principali sistemi operativi in uso sia fissi che mobili		10
			1.4	Presentazione dell'applicativo e consegna al momento di presentazione dell'offerta	15	
			1.5	Descrizione e strutturazione del servizio di help desk	20	
TOTALE PUNTI					60	10

Tabella n. 4 – Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio e sub criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- Mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- Attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti applicabili dai commissari sono i seguenti:

- Giudizio ottimo: coefficiente 1;
- Giudizio buono: coefficiente 0,80;
- Giudizio discreto: coefficiente 0,70;
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60;
- Giudizio non pienamente sufficiente: coefficiente 0,40;
- Giudizio scarso: coefficiente 0,20;
- Giudizio assolutamente insufficiente: coefficiente 0.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Offerta economica (30 punti)

L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Criteri di valutazione dell’offerta economica (30 punti)

L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attribuendo alla stessa un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

PE (punteggio attribuito all’offerta in esame) = 30 * **Pmin/Poff**, dove:

Pmin = Prezzo più basso presentato

Poff= Prezzo dell’offerta in esame

Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P_i — punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} — coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x — punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, se la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto

del relativo contratto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

12. Struttura di supporto al RUP

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, sarà istituita una struttura stabile a supporto del RUP per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

13. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

14. Svolgimento delle operazioni di gara

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

15. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- A. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- B. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- C. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 9.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In caso riparametrazione La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 11.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. Verifica di anomalia delle offerte

La Commissione di gara si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte anomale ai sensi di quanto disciplinato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

18. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione

e/o maggiori costi.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sezione dedicata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

21. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

22. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regione Abruzzo.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'Allegato 1.